



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 6 giugno 2019 n.94

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge 3 maggio 2007 n.57, così come modificato dall'articolo 1 della Legge 2 dicembre 2013 n.163;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.45 adottata nella seduta del 30 maggio 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**EDIZIONE 2019/2020 DEL CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE
ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E NELLA
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA
INGLESE NELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'EDUCAZIONE FISICA
NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO**

Art. 1

(Descrizione)

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino organizza, per l'anno accademico 2019/2020, il Corso di formazione abilitante all'insegnamento, di cui all'articolo 1 del Decreto - Legge 22 aprile 2011 n.61.
2. Il corso, riservato ai residenti nella Repubblica di San Marino, prevede:
 - l'acquisizione di almeno 33 CFU (crediti formativi universitari, ciascuno corrispondente a 25 ore di impegno complessivo);
 - lo svolgimento di almeno 175 ore di tirocinio;
 - un esame finale in cui la valutazione minima per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento è fissata a 70/100.
3. Il conseguimento della attestazione di idoneità potrà costituire requisito per la partecipazione a procedure di selezione.

Art. 2

(Requisiti)

1. I titoli richiesti per l'iscrizione al corso di cui all'articolo 1 sono quelli previsti all'articolo 2, comma 1, del Decreto - Legge 22 aprile 2011 n.61 per l'iscrizione alle graduatorie per l'insegnamento. Tali titoli devono essere conseguiti entro la data di inizio del corso.

2. Eventuali crediti aggiuntivi, necessari ai fini dell'inserimento nella specifica graduatoria per l'insegnamento, possono essere ottenuti anche successivamente alla frequenza del corso, senza che ciò pregiudichi la validità del medesimo e la conseguente abilitazione.

3. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso i corsi TFA (Tirocinio Formativo Attivo) organizzati dalle Università italiane e abilitanti a specifiche graduatorie di insegnamento dell'ordinamento scolastico sammarinese, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'Allegato A alla Legge 3 maggio 2007 n.57, possono iscriversi al corso di cui all'articolo 1, al fine di poter accedere anche a tutte le altre graduatorie previste per il titolo in possesso. In tal caso possono essere previsti percorsi formativi ridotti, sui quali verterà l'esame finale e la relativa quota d'iscrizione è riparametrata sulla base del numero di moduli frequentati.

Art. 3
(Modalità di iscrizione)

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, d'intesa con il Dipartimento Istruzione:

- cura le iscrizioni, lo svolgimento e gli aspetti organizzativi ed amministrativi del corso;
- determina il numero minimo di iscritti e l'ammontare delle quote di iscrizione che dovranno autofinanziare il corso, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della Legge n.57/2007 così come modificato dall'articolo 1 della Legge 2 dicembre 2013 n.163;
- determina l'eventuale numero massimo di iscritti e le conseguenti modalità di selezione.

2. Il corso non viene attivato qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. In tal caso le quote di iscrizione vengono rimborsate al netto delle spese bancarie.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 giugno 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

